



## CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

### LEGGE DI BILANCIO 2020



La [Legge di bilancio 2020](#) proroga al 2020 il credito d'imposta formazione 4.0, rimodulandone i limiti massimi annuali ed eliminando l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.



## BONUS "FORMAZIONE 4.0"

- **AREA GEOGRAFICA:** Territorio Nazionale.
- **BENEFICIARI:** Imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente da: forma giuridica; settore economico di appartenenza; dimensione; regime di determinazione del reddito.

La fruizione del credito d'imposta spettante è subordinata a:

- Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (Art. 9. Comma 2 DLgs 8 giugno 2001, n.231).

- **PROFILO TEMPORALE:** Il credito d'imposta formazione 4.0 approvato in Legge di bilancio 2020 copre gli **investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**.
- **ATTIVITA' AGEVOLABILI:** Le attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono **escluse** dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Nel caso in cui le attività di formazione siano **erogate da soggetti esterni** all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività commissionate a:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma;
- Università (pubbliche o private) o strutture ad esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e in possesso della certificazione di qualità (Uni En Iso 9001:2000 EA 37);
- Istituti tecnici superiori.

- **DIMENSIONE DELL'IMPRESA E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA:**

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla dimensione delle imprese:

### 1. PICCOLE IMPRESE:



Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**.

**2. MEDIE IMPRESE:**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 40%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro**.

**3. GRANDI IMPRESE:**

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 30%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro**.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al **60%** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017).

➤ **FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA:** Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

➤ **OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE:** Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Per le sole imprese non tenute alla revisione legale dei conti, è previsto un credito d'imposta aggiuntivo sino a 5.000 euro, a copertura delle spese di certificazione.

➤ **OBBLIGHI DOCUMENTALI:** Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono effettuare una comunicazione al Mise tramite modello, contenuto, modalità e termini di invio che saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

È inoltre eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

## CONTATTI ED APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far riferimento a:

Dott. [Andrea Pedretti](#)

- E-mail: [andrea.pedretti@assistconsulting.it](mailto:andrea.pedretti@assistconsulting.it)
- Tel. 0522.578212
- Cell. 347.7267140

[Assist Consulting S.r.l.](#)

Largo Marco Gerra, 3 – 42124 Reggio Emilia (RE) – P.IVA e CF. 02571420351 – C.le Soc. € 10.000,00 i.v.  
[info@assistconsulting.it](mailto:info@assistconsulting.it)